



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

AREA III GESTIONE DEL TERRITORIO
U.O. AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI
UFFICIO AMBIENTE

ORDINANZA N° 4531/2017

**OGGETTO: PULIZIA E MANTENIMENTO DEI CAMPI INCOLTI E FOSSE STRADALI E
PREVENZIONE SVILUPPO INCENDI**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista l'Ordinanza 4091/2014, emessa al fine della regolamentazione della pulizia dei campi incolti e fosse stradali e prevenzione sviluppo incendi;

Premesso che:

- sempre più frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba, le potature delle essenze arboree e la manutenzione della regimazione delle acque piovane;

- nello specifico si riscontrano:

- 1. siepi che invadono sedi viarie, marciapiedi, passaggi pedonali ovvero rami protesi sulle sedi viarie di piante poste a dimora in aree private;*
- 2. piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;*
- 3. piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;*
- 4. colture (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;*
- 5. colture (alberi, arbusti, rampicanti, erbacce) collocate in modo che il fogliame e l'erbacce, che da esse si stacca o cresce, cada nei fossi e cunette posti a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;*
- 6. stato di abbandono di alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;*

- il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle

aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con possibilità ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

- nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, non sono garantiti i deflussi delle acque pluviali e di scolo;

Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti, compreso fossi, canali o cunette, su tutto il territorio Comunale ed in particolare in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

Considerata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

Visto che:

- è necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

- si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

- i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con le predette strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria;

- in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente falciati;

Ricordato:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2016 e sue modifiche ed integrazioni con la quale è stato approvato il PAC 2016_2018 tra i comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari che prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell'aria attraverso una pianificazione d'area vasta per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni;*
- che il PAC d'Area prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali da un lato e dall'altro, per il periodo 1 novembre - 31 marzo, interventi contingibili ed urgenti e tra questi, nelle situazione con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria con valore 2 (ICQA);*

Preso atto che il predetto atto è rivolto alla generalità delle persone e cittadinanza che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29 –31 – 33, del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992);

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale con n. 85 del 30/5/2013, in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative per inotemperanza alle Ordinanze, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 della Legge 689/81 e s.m.e.i;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce al Comune il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Visto il decreto Sindacale n° 396 del 25/01/2017, che attribuisce all'ing. Iuri Gelli la competenza alla adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti decisionali inerenti della AREA III Gestione del Territorio.

VISTO il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i;

VISTO la Legge Regionale n. 39/2000 "Legge Forestale Toscana" e s.m.i;

VISTO il D. Lgs 267/2000 "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i;

VISTA la Legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i;

VISTO il DPGR 8 agosto 2003 n. 48/R "Regolamento forestale della Toscana" e s.m.i;

VISTO il D. Lgs 152/2006 e s.m.i;

VISTO il D. Lgs 139/2006 Titolo III in materia di Prevenzione Incendi ;

VISTO il Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in vigore;

VISTO il Regolamento Comunale sulle sanzioni approvato con del.di C.C. n° 13/2004;

VISTO la Delibera di Giunta n. 85 del 30/5/2013;

VISTI gli art. 423 e 423 bis 449 e 650 C. P.;

VISTO il decreto Sindacale n° 396 del 25/01/2017;

ORDINA

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico nonché le strade vicinali, a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:

- 1) al taglio della vegetazione incolta;*

- 2) *al taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico o prospicienti spazi e aree pubbliche;*
- 3) *al taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;*

ORDINA,

altresì:

- ai proprietari, ai conduttori e/o agli affittuari di non lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammassato od affastellato tale da poter divenire centro di innesco di fuoco oltre a rifugio di animali potenzialmente pericolosi nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri animali selvaggi;*
- ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;*
- ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e/o marciapiedi, provvedendo a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;*
- ai proprietari, ai conduttori e/o agli affittuari di terreni di conservare in buono stato le fosse, i canali, gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono e allontanano le acque meteoriche in particolare nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e di pulizia, in ogni epoca, in cui esse siano necessarie;*
- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto sopra espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;*
- ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.*
- che le sterpaglie e la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e delle loro pertinenze dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 15 e per gli immobili isolati per un raggio di metri 30.*

STABILISCE

che nel periodo compreso tra il 1 LUGLIO al 31 AGOSTO DI OGNI ANNO è fatto divieto di accendere fuochi, nelle aree boscate e nelle loro pertinenze fino a 200 mt, fatta salva diversa disposizione emessa dalla Provincia di Lucca o dalla Regione Toscana, in corrispondenza o in

prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza.

Che in deroga è consentito, esclusivamente nel periodo aprile – settembre, accendere fuochi, nelle aree esterne ai 200 metri sopra indicate e a distanza non inferiore di 200 mt dai centri abitati o dagli edifici isolati, da mucchi di paglia o fieno o da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile e dai terreni ricoperti di vegetazione erbacea arbustiva e cespugliosa, esclusivamente in modo controllato la mattina dalle ore 5.00 (accensione fuoco) alle ore 9.00 (Fuoco spento), a condizione che il luogo e le condizioni atmosferiche garantiscano il controllo del fuoco da parte di chi brucia ed il propagare del fumo prodotto non vada ad invadere abitazioni o strade.

Che i concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, provvedano a mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante il serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20.

DISPONE

Che la presente Ordinanza revoca e sostituisce l'Ordinanza 4091/2014;

Che l'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, quando non si configuri infrazioni ad altre norme e leggi, saranno punite con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari euro 300,00 ai sensi del comma 2 art. 16 della Legge 689/81 e come previsto dalla Delibera G.M. 85/2013;

Che in caso di inottemperanza e quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione;

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- al Comando della Polizia Municipale per la vigilanza sull'osservanza delle modalità sopra individuate. A chiunque spetti è demandato il compito di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (TAR) , entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale

lì 17/05/2017

il Funzionario Responsabile

(ing. Iuri Gelli)